

**DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA
DELL'ECO-VOLONTARIO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26.01.2023

Art. 1 – Finalità

- 1 L'Amministrazione Comunale al fine di incentivare la partecipazione dei cittadini alle strategie di gestione dell'Ente per la tutela dell'Ambiente e del Territorio **istituisce la figura dell'eco-volontario.**
- 2 L'eco-volontario presta gratuitamente la propria opera di volontario per la promozione nei cittadini di una maggiore consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti urbani e di comportamenti corretti nella raccolta differenziata dei rifiuti e che, a tal fine, ha formalmente aderito ai principi e disposizioni del presente Regolamento ha frequentato specifico corso organizzato dall'Amministrazione Comunale e ha sottoscritto la convenzione di adesione.
- 3 L'eco-volontario, singolarmente o in rappresentanza di una associazione di volontariato, contribuisce alla tutela degli interessi pubblici connessi alla difesa dell'ambiente e della salute promuovendo nei cittadini una maggiore consapevolezza delle conseguenze della produzione dei rifiuti urbani e dei comportamenti corretti nella raccolta differenziata.
- 4 L'eco-volontario. è un cittadino particolarmente responsabile e attento nei confronti dell'Ambiente che, offre gratuitamente il suo aiuto essenzialmente per:
 - promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti e collaborare nel sensibilizzare i cittadini sull'importanza della raccolta differenziata e del rispetto del proprio territorio;
 - affiancare l'Amministrazione Comunale nelle iniziative di comunicazione verso tutti i cittadini.
 - sorvegliare il territorio e segnalare tempestivamente agli uffici preposti i problemi inerenti la raccolta rifiuti e l'igiene urbana.
 - promuovere i valori legati alla tutela ambientale e testimonia l'importanza della collaborazione tra Istituzioni e cittadini

Art. 2 – Requisiti per la nomina di Eco-volontario.

- 1 Tutte le persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età, sensibili alla salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione ed alla corretta gestione dei rifiuti, che desiderano offrire un contributo operativo gratuito, possono diventare eco-volontari se in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere cittadini italiani o appartenenti ad uno dei Paesi della Comunità europea;
 - avere raggiunto la maggiore età
 - essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto doloso e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;

-
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di Eco- Volontario conoscere il territorio del Comune di Grosseto.
- 2 Per acquisire la qualifica di eco-volontario e esercitare i correlati compiti, l'aspirante deve compilare e presentare la domanda scritta di adesione (secondo l'apposita modulistica predisposta ed approvata dal competente ufficio) al Comune di Grosseto, nella quale indica:
 - Nome e cognome;
 - Luogo e data di nascita;
 - Indirizzo di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
 - Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti e di conoscenza e di accettazione del regolamento;
 - Dichiarazione di voler prestare la propria opera gratuita di eco-volontario.
 - 3 Possono presentare la domanda di adesione anche le associazioni di volontari già costituite alla data di entrata in vigore del Regolamento. Le associazioni presentano al Comune la domanda scritta di adesione che deve essere firmata da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza. Nella domanda devono essere indicati, per ciascun volontario che presterà il servizio, i seguenti dati e informazioni:
 - Nome e cognome;
 - Luogo e data di nascita;
 - Indirizzo di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica.

La domanda deve contenere, inoltre, la dichiarazione di conoscenza e accettazione del regolamento e l'impegno di garantire il rispetto da parte di coloro che presteranno il servizio di ecovolontari.

- 4 Per le domande di cui ai commi 2 e 3, il Comune o mette a disposizione i moduli che possono essere reperiti presso i propri uffici e sul sito internet istituzionale del Settore Sviluppo Ambientale;
- 5 Con determina dirigenziale è disposto l'accoglimento o il diniego della domanda di adesione, previa istruttoria motivata da parte del responsabile del procedimento .
- 6 Per il perfezionamento dell'adesione, l'aspirante persona fisica o l'associazione devono sottoscrivere la **Convenzione che è riportata all'allegato A** e che costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento e frequentare specifico corso di formazione organizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – Registro degli eco-volontari.

- 1 Presso l'ufficio Ambiente dell'Amministrazione Comunale è istituito il registro degli eco-volontari nel quale, dopo la sottoscrizione della Convenzione, sono annotati:
 - Nome e cognome;
 - Luogo e data di nascita;
 - Indirizzo di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;

-
- Denominazione, sede legale, sede operativa dell'associazione degli eco-volontari;
 - Nome e indirizzo del Comune;
 - Data dell'iscrizione;
 - Data del recesso o della decadenza.
- 2 L'ufficio Ambiente aggiorna costantemente l'elenco dei volontari che prestano il servizio di eco-volontariato.

Art. 5- Riconoscimento

- 1 L'Amministrazione Comunale consegna a ciascun eco-volontario:
- a) una divisa composta da: idoneo abbigliamento (es. giubbino, cappellino, maglietta) recanti i segni distintivi dell'Amministrazione Comunale e la dicitura "eco-volontario".
 - b) una tessera di riconoscimento recante la fotografia, il nome e il cognome dell'ecovolontario oltre ai segni distintivi dell'Amministrazione.

Art. 6 – Compiti dell'eco-volontario e divieti

- 1 L'eco-volontario presta il proprio operato volontariamente e gratuitamente cooperando con il Comune al fine di salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica;
- 2 All'eco-volontario/Associazione di volontariato aderente spetta un rimborso delle spese effettivamente sostenute;
- 3 Tra il Comune e l'eco-volontario o le associazioni che li rappresentano non si instaura alcun rapporto di lavoro né alcun vincolo di subordinazione contrattuale;
- 4 L'eco-volontario è libero di stabilire quanto tempo dedicare alla propria opera, i contenuti del proprio operato nel rispetto del regolamento e della convenzione;
- 5 L'eco-volontario riconosce il ruolo di indirizzo e coordinamento dell'Amministrazione Comunale.
- 6 L'eco-volontario può:
 - Diffondere informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
 - Partecipare in qualità di esperto a incontri informativi e di educazione alla corretta gestione dei rifiuti organizzati dal Comune rispettando le modalità di intervento definite dai proponenti stessi;
 - Partecipare in qualità di esperto, su invito dell'amministratore del condominio, ad assemblee condominiali per divulgare informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti;
 - Segnalare la presenza di rifiuti abbandonati sul territorio;
 - Verificare le condizioni di decoro delle postazioni stradali e la presenza di rifiuti abbandonati all'esterno dei contenitori;
 - Segnalare al Comune eventuali disservizi del gestore;

-
- Segnalare comportamenti scorretti per quanto concerne la raccolta differenziata dei rifiuti.
 - contribuisce a diffondere i valori legati al rispetto dell'ambiente;

 - Informa i cittadini sull'importanza di una corretta raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti;
 - E' portavoce dei dubbi, delle segnalazioni e dei suggerimenti dei propri concittadini;
 - difende il proprio territorio dagli abbandoni abusivi di rifiuti e da attività illecite collaborando con la propria amministrazione comunale nelle attività di vigilanza del proprio territorio.
- 7 Nell'esercizio dei compiti indicati al comma precedente, l'eco-volontario non può:
- Raccogliere e trasportare rifiuti;
 - Ispezionare i centri di raccolta o manipolare i rifiuti presenti negli stessi, sia quelli depositati che quelli che stanno per essere depositati da cittadini e utenze non domestiche o dal gestore;
 - Eseguire analisi dei rifiuti che comportino un contatto fisico con gli stessi;
 - Emettere sanzioni verso il gestore o verso i cittadini e le utenze non domestiche;
 - Richiedere generalità di soggetti colti a compiere illeciti conferimenti di rifiuti;
 - Fotografare o ritrarre in alcun altro modo soggetti colti a compiere illeciti conferimenti di rifiuti;
 - Compiere operazioni per le quali sia richiesta dalla normativa di competenza una specifica autorizzazione (per esempio, raccolta e trasporto rifiuti).
 - Svolgere attività diverse o in contrasto rispetto a quelle che gli sono state indicate dal Comune ai sensi del successivo art.7.
- 8 L'eco-volontario deve tenere un comportamento educato e rispettoso verso chiunque.
- 9 L'eco-volontario deve indossare la divisa e la tessera di riconoscimento consegnategli dal Comune. L'eco-volontario si impegna a tenere pulita e ordinata la propria divisa.

Art. 7 – Compiti dell'Amministrazione Comunale.

Oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, il Comune:

- Predisporre il programma delle attività degli eco volontari con l'indicazione delle priorità.
- Organizza periodicamente incontri di formazione e aggiornamento per gli eco-volontari;
- Organizza periodicamente incontri con gli eco-volontari per un confronto e una verifica sulle attività che stanno conducendo e per raccogliere istanze e suggerimenti per il miglioramento del loro operato;
- Segnala agli eco-volontari le iniziative per le quali auspica la loro collaborazione quali

campagne di comunicazione, incontri di educazione ambientale, convegni, seminari ecc.;

- Istituisce un indirizzo di posta elettronica per comunicare con gli eco-volontari;
 - Risponde alle richieste di informazioni e di chiarimenti degli eco-volontari entro il termine ordinario di cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) a meno che la complessità della materia non richieda un tempo maggiore;
 - Dà riscontro alle segnalazioni pervenute dagli eco-volontari;
- Provvede a verificare le segnalazioni degli eco-volontari e ad assumere le decisioni conseguenti.

Art. 8 – Comunicazioni e segnalazioni.

- 1 Le comunicazioni tra Comune ed eco-volontari possono avvenire per posta elettronica all'indirizzo dedicato oppure per fax o per lettera ordinaria o per telefono ai recapiti indicati nella convenzione. Tali comunicazioni sono inviate per conoscenza anche all'Assessore all'Ambiente del Comune nel quale viene espletata l'attività.
- 2 Le comunicazioni riferite a segnalazione di disservizi e di comportamenti scorretti nella gestione dei rifiuti devono essere eseguite solo in forma scritta e inviate prioritariamente via e-mail o per posta ordinaria.

Art. 9 – Recesso e decadenza.

- 1 L'eco-volontario o l'associazione sono liberi di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione dandone comunicazione scritta al Comune.
- 2 La qualifica di eco-volontario decade qualora l'eco-volontario non rispetti i divieti indicati all'art.6, commi 7, 8, 9, del presente Regolamento. Nel caso si verifichi uno di questi eventi, il Comune valutata la documentazione inerente, convoca l'eco-volontario per conoscere la sua versione. Il Comune a seguito dell'audizione dell'eco-volontario, ha piena autonomia di decisione e di esprimersi in merito alla decadenza.
- 3 la qualifica di Eco-Volontario potrà essere revocata per:
 - accertate irregolarità;
 - violazioni in materia ambientale;
 - perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento;
 - mancanza del concreto svolgimento, sul territorio di competenza, delle attività di cui all'art. 6 del presente Disciplinare;

Art. 10 – Assicurazioni

Il Comune assicura gli eco-volontari, anche quelli appartenenti alle associazioni o ai gruppi comunali indicati all'art. 3, contro i rischi di responsabilità civile e infortuni ai quali possono andare incontro nello svolgimento del loro operato nel rispetto del Regolamento e della Convenzione.